



Al

“Nome, Cognome e indirizzo del Contraente”

CONTRATTO DI RICERCA

Nell'ambito dell'art 5c della Convenzione 2004-2006 siglata con il Dipartimento per la Protezione Civile per la “Prosecuzione di studi e ricerche sulla sismicità e sul vulcanismo delle aree di Stromboli e Panarea e per studi e ricerche su zone di particolare interesse specificamente individuate”, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (d'ora innanzi indicato INGV) intende affidare al **“Denominazione della struttura”** (d'ora innanzi indicato come CONTRAENTE) dell'Università di “...” l'esecuzione della Ricerca descritta nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto, secondo la normativa che segue. Tale Ricerca dovrà svolgersi nel quadro della attività previste per il **Progetto S_ “Titolo del progetto”** (d'ora in poi indicato come Progetto) concordato tra INGV e DPC nel quadro del già ricordato art. 5c e coordinato dal **“nominativo 1° responsabile”** e dal **“nominativo 2° responsabile”** (d'ora in poi indicati come Responsabili del Progetto).

Art.1 (Conduzione della ricerca)

La ricerca sarà coordinata dal **“nominativo coordinatore dell'UR”**, che ne è il responsabile unico e dovrà svolgersi secondo le modalità operative, con il personale e secondo il piano di spesa indicati nella scheda relativa alla Unità di Ricerca (d'ora in poi UR) fornita come Allegato 1.

Art. 2 (Durata)

Il Progetto inizia il 1 giugno 2005, termina il 31 luglio 2007, e si articola in due fasi della durata di 13 mesi ciascuna.

Art. 3 (Finanziamento)

Il finanziamento assegnato per la prima fase della Ricerca è di **Euro** _____ che verrà trasferito al Contraente dopo la firma del presente contratto. L'importo complessivo previsto per l'intera Ricerca è di **Euro** _____.

Il trasferimento dell'importo previsto per la seconda fase della Ricerca sarà subordinato all'approvazione da parte dei Responsabili del Progetto della relazione scientifica e finanziaria che il Contraente dovrà presentare entro il 31 maggio 2006, un mese prima della scadenza della prima fase. Per l'approvazione della relazione scientifica i Responsabili del Progetto valuteranno l'aderenza delle attività svolte con quelle riportate nell'Allegato 1, il grado di interscambio con le altre UR partecipanti al progetto, e la partecipazione alle attività del progetto, sentito il Comitato di Valutazione di cui all'art. 7 del

Decreto INGV N. 387 del 26 novembre 2004, e riservandosi di rivedere l'importo assegnato alla UR per la seconda fase del progetto.

Il Contraente potrà prelevare, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione e per i servizi generali connessi allo svolgimento delle ricerche, una somma non superiore al 10% dell'importo assegnato per spese di funzionamento (cioè esclusi i fondi per acquisti di Beni Durevoli).

E' fatto divieto di utilizzare i fondi per costruzioni edilizie e acquisto di automezzi, salvo esplicita autorizzazione dell'INGV.

Art. 4 (Norme di gestione)

I fondi per l'esecuzione della Ricerca sono gestiti dal Contraente secondo le proprie norme e dovranno essere rendicontati secondo modalità operative che verranno comunicate in seguito. La documentazione amministrativa dovrà essere conservata secondo i termini di legge.

Art. 5 (Inventario)

L'acquisizione da parte di UR esterne all'INGV di piccoli beni durevoli di costo compreso tra 500,00 e 5000,00 (per esempio: PC, stampanti, supporti vari a strumentazioni già esistenti) è considerata come spesa interamente ammortata nel corso del progetto.

I beni durevoli di costo superiore a 5000,00 restano invece di proprietà dell'INGV e si considerano dati in uso al Contraente, che ne è responsabile per tutta la durata del Progetto. Per tali beni il Contraente è tenuto a redigere un apposito inventario. Alla fine del Progetto, l'INGV stabilirà con determinazione insindacabile la destinazione dei beni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 (Personale)

Lo svolgimento del programma è affidato al personale indicato nella scheda all'Allegato 1, più eventuale altro personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del Contraente, secondo le proprie norme istituzionali, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con l'INGV.

A tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, farà fronte il Contraente, anche con i fondi messi a disposizione dall'INGV, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'INGV stesso, anche solo parziale, in caso di maggiore spesa.

Non sono ammessi compensi al responsabile scientifico del progetto né ai pubblici dipendenti che collaborano alla ricerca.

Art. 7 (Rendiconti)

E' fatto obbligo al Responsabile Scientifico della UR di inviare ai Responsabili del Progetto:

a) *Entro il 31 maggio 2006:*

Relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti durante la prima fase della Ricerca, così come descritta e pianificata nell'Allegato 1.

b) *Entro il 31 maggio 2006:*

Rendiconto costituito da un elenco analitico delle spese eseguite durante la prima fase della Ricerca.

c) *Entro il 30 giugno 2007:*

Relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti durante l'intera durata della Ricerca, così come descritta e pianificata nell'Allegato 1.

c) *Entro il 31 luglio 2007:*

Rendiconto costituito da un elenco analitico delle spese eseguite tra la fine della prima fase e il completamento della Ricerca.

Le eventuali somme residue, dopo la liquidazione degli impegni formalmente assunti prima della scadenza del contratto, o della sua eventuale risoluzione anticipata, dovranno essere restituite all'INGV al momento dell'invio della relazione finale (in caso di scadenza naturale dei termini fissati) o su richiesta dell'INGV (in caso di risoluzione anticipata).

Al Contraente è consentito di trasferire alla seconda fase della Ricerca un residuo massimo pari al 10% del finanziamento assegnato per la prima fase. L'eventuale eccedenza rispetto a questo residuo verrà dedotta dal finanziamento relativo alla seconda fase della Ricerca.

Potranno essere rendicontate anche le eventuali spese sostenute per missioni nei due mesi precedenti l'avvio del Progetto, purché strettamente propedeutiche all'avvio delle attività di ricerca previste.

Potranno essere effettuate variazioni nella ripartizione dei fondi prevista nell'Allegato 1 nella misura massima del 15% per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per la voce "Beni Durevoli", senza necessità di autorizzazione da parte dei responsabili del progetto. Ogni altra variazione nella ripartizione dei fondi dovrà essere dettagliatamente motivata e preventivamente autorizzata dai responsabili del progetto.

La mancata ottemperanza alle scadenze previste per l'invio delle rendicontazioni e alle norme contenute nel presente contratto potrà determinare una decurtazione di fondi per la seconda fase della Ricerca in una percentuale non inferiore al 10% dell'importo totale finanziato.

Art. 8 (Disponibilità dei dati e dei risultati)

Il Responsabile Scientifico della UR, a nome di tutti i partecipanti alla Ricerca, si impegna a:

- mettere a disposizione dell'INGV e dei Responsabili del Progetto i dati raccolti e i risultati acquisiti alla fine della Ricerca;
- mettere a disposizione dell'INGV e dei Responsabili del Progetto dati e risultati acquisiti in qualsiasi momento questi vengano richiesti;
- informare i Responsabili del Progetto su ogni questione avente implicazioni di protezione civile, mantenendo la riservatezza sui dati e sulle interpretazioni almeno finché su di essi non si sia pronunciato l'INGV;
- prendere parte, di persona o attraverso un delegato, alle riunioni plenarie convocate dai Responsabili del Progetto con una frequenza massima di una ogni sei mesi, impegnandosi, se richiesto, a relazionare sullo stato della Ricerca.

Art. 9 (Pubblicazioni)

Le pubblicazioni concernenti i risultati dell'attività di ricerca svolta con i fondi di cui al presente contratto devono recare l'indicazione "*Lavoro svolto con il contributo del dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento per la Protezione Civile*", eventualmente tradotta se necessario.

Art. 10 (Collegio Arbitrale)

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali uno sarà designato dal Presidente dell'INGV, uno dal Contraente e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti ovvero, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo le norme del vigente codice di rito.

Art. 11 (Risoluzione)

Il contratto sarà risolto nel caso in cui il Contraente dichiari di trovarsi nella impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere all'espletamento del programma di ricerca oggetto del presente contratto, salvo rendicontazione delle somme già utilizzate.

L'INGV potrà recedere dal contratto:

- a) qualora nel corso dell'esecuzione del progetto di ricerca intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione dei patti contenuti nel presente contratto;
- b) qualora a insindacabile giudizio dei propri organi direttivi o su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l'INGV ravvisi l'opportunità del recesso.

Il Presidente dell'INGV

Prof. Enzo Boschi

Il Contraente

Progetto S_ - Scheda della UR_ - _____

Responsabile Scientifico: Riferimenti del responsabile scientifico dell'UR

Conto corrente intestato a _____

Banca: _____, ABI _____, CAB _____, c/c n. _____

Composizione della UR:

Resp. Scientifico	Posizione	Ente di appartenenza	Mesi/persona 1° anno	Mesi/persona 2° anno

Partecipante	Posizione	Ente di appartenenza	Mesi/persona 1° anno	Mesi/persona 2° anno

Descrizione delle attività

Richiesta finanziaria (in Euro)

	1° anno	2° anno
1. Borsisti, assegnisti, personale a contratto:	_____	_____
2. Missioni in Italia:	_____	_____
2. Missioni all'estero:	_____	_____
3. Acquisizione di beni di consumo e servizi:	_____	_____
4. Beni durevoli:	_____	_____
Totale:	_____	_____

Curriculum del Responsabile Scientifico

5 pubblicazioni più rilevanti della UR
